



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO TRIBUTI

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Norme di riferimento	3
Articolo 3 – Durata della concessione	3
Articolo 4 – Valore della concessione.....	4
Articolo 5 – Revisione del corrispettivo e dell'importo minimo garantito.....	5
Articolo 6 – Versamenti e rendicontazione.....	5
Articolo 7 – Garanzia fideiussoria	5
Articolo 8 – Obblighi del concessionario	6
Articolo 9 – Obblighi del Comune.....	7
Articolo 10 – Responsabilità del concessionario	7
Articolo 11 – Domicilio e rappresentante del concessionario.....	7
Articolo 12 – Rapporti con l'utenza	8
Articolo 13 – Personale del concessionario.....	8
Articolo 14 – Scioperi e cause di forza maggiore.....	9
Articolo 15 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	9
Articolo 16 - Gestione del servizio in concessione.....	9
Articolo 17 – Ricognizione degli impianti.....	11
Articolo 18 – Affissioni.....	11
Articolo 19 – Impianti delle affissioni.....	12
Articolo 20 – Recupero dell'evasione	12
Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto e sub-concessione	12
Articolo 22 – Adempimenti relativi alla scadenza della concessione	13
Articolo 23 – Coordinamento, vigilanza e controlli.....	13
Articolo 24 – Penali.....	14
Articolo 25 – Decadenza	15
Articolo 26 – Revoca della concessione e clausole di risoluzione	15
Articolo 27 – Variazioni e prestazioni aggiuntive.....	17
Articolo 28 – Stipulazione del contratto.....	17
Articolo 29 – Spese contrattuali.....	17
Articolo 30 – Trattamento dei dati personali	18
Articolo 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Articolo 32 - Controversie	19
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	20

Articolo 1 – Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione in concessione del servizio di riscossione:
 - del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati.
2. La gestione dei predetti canoni (d'ora in poi anche canoni patrimoniale e mercatale) prevede, fra l'altro, l'accertamento e la riscossione spontanea e coattiva.
3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, dal 1° dicembre 2021 è stato soppresso il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2 – Norme di riferimento

1. La gestione dei servizi oggetto di concessione è regolata, oltre che dalle norme del presente capitolato, da tutte le disposizioni legislative relative ai canoni di cui all'articolo 1; in particolare i commi da 816 a 846 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e da ogni altra disposizione di legge connessa alla normativa e dagli altri regolamenti comunali collegati per materia, che il concessionario è tenuto a rispettare.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 o, in caso di necessità, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e previa presentazione delle garanzie di cui agli articoli 7 e 10, comma 2, del presente capitolato, anche in pendenza della stipulazione del contratto; in quest'ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna.
2. Il Comune si riserva, alla scadenza, la facoltà di rinnovare l'affidamento della concessione per un ulteriore periodo di anni 3 (tre), alle stesse condizioni del contratto stipulato. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 cesserà ogni effetto del contratto, fatto salvo il diritto del Comune di esercitare l'opzione di rinnovo.
3. Qualora nel corso della durata del contratto fossero emanate norme di legge che abrogano, modificano o sostituiscano, in maniera significativa, i canoni oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto a meno che le parti riescano a definire, consensualmente, le nuove condizioni contrattuali coerentemente alle variazioni intervenute.
4. Scaduto il termine, originario o rinnovato, dell'affidamento della concessione, è fatto divieto al concessionario di emettere atti inerenti ai servizi gestiti.

Articolo 4 – Valore della concessione

1. Per la gestione del servizio il concessionario ha diritto a un compenso ad aggio da calcolarsi sulle somme complessive riscosse a titolo di canoni patrimoniale e mercatale, per ogni anno di riscossione a partire da quello di stipulazione del contratto. Per somme complessive si intendono le quote dei canoni pagati, comprensivi di sanzioni e interessi e al netto delle eventuali spese rimborsate dagli utenti.
2. Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di concessione non verrà riconosciuto al concessionario alcuna altra forma di corrispettivo oltre all'aggio di cui al punto 1.
3. L'aggio sarà riconosciuto nella misura percentuale risultante dal verbale di gara.
4. Il concessionario è tenuto a riconoscere al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, per ogni anno di riscossione e per tutta la durata della gestione, un importo minimo garantito annuo pari a Euro 200.000,00= (duecentomila euro/00=).
5. L'importo minimo garantito di cui al comma 4 dovrà essere rivalutato nel secondo anno e negli anni successivi, in base all'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai pubblicato nel mese di novembre dell'anno precedente.
6. I valori dei crediti da riscuotere e delle spese relative alla concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati.
7. Il **valore complessivo della concessione**, quale compenso da erogarsi al concessionario e comprensivo dell'eventuale proroga triennale, stimato in base al disposto dell'articolo 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è presunto **in Euro 296.464,00=**, oltre I.V.A., ove dovuta.
8. Il valore posto a **base di gara** è costituito dalla percentuale del 12% a titolo di aggio, I.V.A. esclusa, ed è pari a **Euro 148.232,00=**.
9. Il calcolo stimato del valore complessivo della concessione e la tabella dei dati relativi alle entrate oggetto di affidamento vengono riportati nella seguente tabella:

Valore della concessione

AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER CANONI PATRIMONIALE E MERCATALE TRIENNO 2023 - 2025 ED EVENTUALE PROROGA PER ULTERIORE TRIENNO									
TIPOLOGIA ENTRATA	RISCOSSO						MEDIA ANNUALE (importi arrotondati)	Calcolo Base di gara triennio	Valore della concessione con il rinnovo triennale
	2018	2019	2020	2021	2022 (dati dell'ultimo trimestre presunti)	TOTALI			
PUBBLICITA' PERMANENTE/CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE	281.989,86	291.271,26	249.160,35	256.630,00	265.771,00	1.344.822,47	268.964,49	806.893,48	1.613.786,96
PUBBLICITA' TEMPORANEA/CANONE UNICO PATRIMONIALE GIORNALIERO	18.354,17	27.770,41	21.615,63	72.354,00	141.116,00	281.210,21	56.242,04	168.726,13	337.452,25
TOSAP PERMANENTE/CANONE MERCATALE ANNUALE	65.291,00	57.393,00	ESENTE PER PARTE DELL'ANNO	ESENTE	10.000,00	132.684,00	44.228,00	132.684,00	265.368,00
TOSAP TEMPORANEA+MERCATI/CANONE MERCATALE GIORNALIERO	50.614,00	34.028,00	ESENTE PER PARTE DELL'ANNO	ESENTE		84.642,00	42.321,00	126.963,00	253.926,00
TOTALE ENTRATE	416.249,03	410.462,67	270.775,98	321.000,00	416.887,00	1.835.374,68	411.755,54	1.235.266,61	2.470.533,22
AGGIO 12% BASE DI GARA	49.949,88	49.255,52	32.493,12	38.520,00	50.026,44	220.244,96	49.410,66	148.231,99	296.463,99
IVA 22%							5.929,28	32.611,04	65.222,08
TOTALE IVA COMPRESA							55.339,94	180.843,03	361.686,06

*I dati degli anni 2020 e 2021 sono influenzati dalla sospensione dei versamenti prevista dalla legge a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

10. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, pertanto, sono pari a zero.

Articolo 5 – Revisione del corrispettivo e dell'importo minimo garantito

1. Il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe deliberate annualmente dal Comune.
2. Nel caso di modificazioni delle tariffe vigenti, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione nonché in presenza di modifiche legislative o regolamentari alla fattispecie impositiva, tali da modificare gli aspetti economici del contratto, l'aggio e l'importo minimo garantito potranno essere rinegoziati in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, sempreché le variazioni superino la percentuale del 10%.

Articolo 6 – Versamenti e rendicontazione

1. I versamenti verranno incassati su apposito conto corrente postale intestato al Comune e dedicato alla riscossione dei canoni oggetto dell'affidamento; al concessionario sarà garantito l'accesso a detto conto corrente al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori.
2. I versamenti devono poter essere effettuati attraverso "pagoPA"; il sistema utilizzato dal concessionario dovrà essere integrato con i sistemi in utilizzo presso il Comune (applicativo di contabilità e Sistema dei pagamenti fornito dall'Intermediario Tecnologico dell'Ente). Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per l'Ente. Il concessionario è tenuto inoltre a dotare l'Ente di apposite credenziali di accesso al sistema per i pagamenti pervenuti sul conto corrente postale dell'Ente.
3. Il Comune potrà inoltre attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato, in conformità alla normativa vigente.
4. Il concessionario dovrà trasmettere, entro il giorno 10 del mese successivo a ogni trimestre, al Comune e al Tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel trimestre precedente e affluite sul conto corrente del Comune. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone, distinti per annualità e indicare separatamente importi del canone ed eventuali sanzioni, interessi di mora e altri diritti e spese.
5. L'importo dei versamenti, alla data del 31 dicembre di ogni anno non può essere inferiore alla quota dell'importo minimo garantito. Qualora le riscossioni non coprano detto importo il concessionario dovrà provvedere al conguaglio entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 7 – Garanzia fideiussoria

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, prima della stipulazione del contratto, è tenuto a costituire la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma

di cauzione o fideiussione, nella misura al 10% dell'importo minimo garantito complessivo per il triennio di durata della concessione e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del citato decreto. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto per le percentuali e con le modalità previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione e il Comune può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
4. Per ogni inadempimento contrattuale, il Comune può rivalersi sulla garanzia fideiussoria. In tal caso la reintegrazione della garanzia stessa dovrà essere effettuata dal concessionario, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte del Comune.
5. La garanzia fideiussoria verrà svincolata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati.
6. Nel caso il Comune accerti inadempienze a carico del concessionario, si rivarrà sulla garanzia prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse di porre in atto e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 8 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone la completa responsabilità e subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti in capo al concedente dalle disposizioni di legge in vigore e dal presente capitolato.
2. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli articoli 7 e 10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
3. A tale rappresentante, che assume la veste di Funzionario Responsabile, è affidata la responsabilità della direzione del servizio in concessione e ad esso sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività amministrativa e gestionale delle entrate oggetto della concessione.
4. Il concessionario è tenuto a designare e a comunicare al Comune il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
5. Il concessionario comunica, inoltre, al Comune il responsabile della sicurezza di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
6. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4 e 5 devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione della concessione ed entro 8 (otto) giorni dalla loro eventuale sostituzione.
7. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione.

8. Il concessionario dovrà, inoltre, effettuare tutte le procedure amministrative necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, e al rimborso dei canoni in concessione.
9. Il concessionario dovrà altresì curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
10. Le attività dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

Articolo 9 – Obblighi del Comune

1. Il Comune, tramite il concessionario uscente, fornirà al nuovo concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o, in caso di necessità, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza, le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quant'altro necessario per la costituzione della base della banca dati.
2. Il Comune, tramite il Servizio Tributi, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s'impegna a:
 - a) comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
 - b) trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
 - c) consegnare l'elenco degli impianti redigendo apposito verbale.

Articolo 10 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è civilmente responsabile, in proprio e del lavoro dei suoi collaboratori, di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato e/o interrotto servizio verso i committenti, come per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.
2. Per quanto sopra, il concessionario è tenuto a presentare al Comune, prima dell'inizio della gestione del servizio, polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00=.

Articolo 11 – Domicilio e rappresentante del concessionario

1. Il concessionario dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio della gestione, mediante posta elettronica certificata, la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione, nonché proporre il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio e impegnarsi, altresì, a comunicare gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti, che dovranno essere preventivamente approvati dal

Comune. Inoltre, il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, all'inizio della concessione e con le modalità sopra indicate, il domicilio eletto per tutta la durata della concessione stessa ove effettuare tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata al Comune con le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale.

Articolo 12 – Rapporti con l'utenza

1. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, predispone e mantiene nell'ambito del territorio comunale un apposito ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza.
2. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche di cui sopra, deve avvenire entro la data di inizio della gestione del servizio.
3. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con la seguente dicitura: "Comune di Beinasco – Servizio Canoni per occupazioni di suolo pubblico, pubblicità e canone mercatale" e con indicazione degli orari di apertura al pubblico.
4. Presso l'ufficio devono essere messi a disposizione, per la visione da parte degli utenti, le tariffe e i regolamenti che regolano le entrate in concessione.
5. L'ufficio del concessionario dovrà essere aperto al pubblico per almeno 4 (quattro) ore al giorno e nelle ore in cui è aperto al pubblico il Servizio Tributi del Comune, nell'ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. L'orario di apertura dovrà comunque essere concordato con il Comune ed eventuali modifiche dovranno avere sempre il preventivo consenso dell'amministrazione.
6. Il servizio dovrà essere assicurato per 5 (cinque) giorni feriali durante la settimana.
7. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, posta elettronica, fax, ecc.).
8. Il personale dell'ufficio agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e il Comune, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.
9. La mancata apertura dell'ufficio è causa di risoluzione del contratto.
10. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti sul proprio sito internet, che deve essere costantemente aggiornato, tutte le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, ecc. ...) e nell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali ad esempio modalità e scadenze di versamento, oltre all'elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni.

Articolo 13 – Personale del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto di concessione.
2. Detto personale dovrà essere professionalmente preparato e in grado di

rispondere alle esigenze dell'utenza.

3. Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Il concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, alla data del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
5. Tutto il personale agisce sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta del Comune.
6. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, deve essere munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
7. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, quindi nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Articolo 14 – Scioperi e cause di forza maggiore

1. Trattandosi di gestione di servizi di pubblica utilità, il concessionario non può annullarli o ridurli anche in caso di scioperi, fatte salve le cause di forza maggiore.

Articolo 15 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 16 - Gestione del servizio in concessione

1. Il Concessionario ha l'obbligo di gestire i canoni patrimoniale e mercatale secondo le disposizioni richiamate all'articolo 2 del presente capitolato, dal piano generale degli impianti pubblicitari vigente e dal regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
2. La gestione dei canoni patrimoniale e mercatale è effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune.
3. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale, gli automezzi e i mezzi che si rendono necessari a garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la sua corretta esecuzione.
4. Le richieste di autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico e/o l'installazione di impianti pubblicitari vengono presentate direttamente agli Uffici competenti del Comune. Al termine dell'istruttoria la richiesta pervenuta viene inviata al concessionario che, in base ai dati contenuti nella richiesta di autorizzazione, effettua il calcolo del dovuto e trasmette, sia al richiedente che all'ufficio competente del Comune, la richiesta di pagamento. L'ufficio competente rilascia l'autorizzazione soltanto dopo il

pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 835, della Legge n. 160/2019.

5. Per le nuove autorizzazioni permanenti il concessionario deve provvedere all'aggiornamento della banca dati in suo possesso.
6. Le richieste di pagamento del canone mercatale ai cosiddetti "spuntisti" sono inviate dal concessionario con periodicità mensile. A tale scopo il Servizio Polizia Locale trasmette settimanalmente, al concessionario, i nominativi delle presenze.
7. Gli addetti al servizio per conto del concessionario dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con i competenti servizi comunali ed evitando di aggravare la procedura per l'utente, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente, nonché per rispondere a quesiti, istanze, reclami.
8. Il concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e/o fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati, il cui contenuto dovrà essere concordato con il Comune.
9. Il concessionario deve rispondere tempestivamente alle istanze formulate dagli utenti con specifico riferimento alle richieste di rimborso per le quali devono essere rispettati i tempi previsti dalla norma. In caso di reclami da parte degli utenti, il concessionario è tenuto a trasmettere copia al Servizio Tributi, che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e, eventualmente, di adottare i conseguenti provvedimenti.
10. Il concessionario deve inviare ai contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, entro un mese dalla scadenza dei termini di pagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale del canone, in cui siano indicati gli elementi identificativi dell'importo richiesto. In tale preavviso devono essere specificate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, le forme di pagamento a disposizione del contribuente, l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli uffici del concessionario, nonché il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altra informazione ritenuta utile per il contribuente.
11. Il concessionario deve controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive o occupazioni di suolo pubblico effettuate senza il preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione del Comune. Eventuali violazioni devono essere immediatamente contestate dal concessionario nei confronti dei trasgressori, mediante notifica di appositi provvedimenti per il recupero dell'entrata.
12. Il concessionario deve curare il contenzioso e la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate affidate. Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi. A prescindere dal contenzioso formale, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente e scientemente qualunque chiarimento richiesto dai contribuenti destinatari di accertamento o procedure coattive di recupero di crediti.
13. Il concessionario deve concedere e curare la gestione delle rateizzazioni,

secondo le norme previste dai regolamenti del Comune.

14. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca data completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli utenti, che deve altresì consentire l'extrapolazione di dati statistici.
15. I programmi informatici dovranno essere idonei a soddisfare le esigenze del Comune oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe. Su richiesta del Comune, il concessionario è tenuto a fornire dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in base alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.
16. Il concessionario è tenuto ad agire nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo e diritto d'accesso), e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (documentazione amministrativa).
17. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Articolo 17 – Ricognizione degli impianti

1. Prima che il concessionario dia inizio al servizio, il dirigente dell'ufficio tributi o suo delegato, provvederà, con apposito verbale, alla consegna degli impianti esistenti sul territorio.
2. Il verbale dovrà dare atto del tipo, delle dimensioni, dell'esatta ubicazione e dello stato di manutenzione al momento della consegna e dovrà essere sottoscritto dal predetto funzionario e da un rappresentante del concessionario.
3. Gli impianti che, mediante il verbale di cui al comma 1, verranno dichiarati inservibili, dovranno, entro i primi sei mesi dall'inizio del periodo di concessione, essere dal concessionario sostituiti con altri di pari consistenza e del tipo che verrà indicato dal Comune.

Articolo 18 – Affissioni

1. Le affissioni dovranno essere effettuate dagli utenti secondo le modalità di cui all'articolo 22 del vigente regolamento comunale, del D.M. 26 aprile 1994 e di ogni altra norma in materia.
2. Le affissioni dovranno essere effettuate negli appositi spazi definiti dal piano degli impianti per le affissioni.
3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.
4. Il concessionario deve adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre 2 (due) giorni dal riscontro dell'abuso. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del concessionario.
5. Il concessionario dovrà garantire in ogni caso, a sua completa cura e spese,

a tutte le affissioni richieste dal Comune riguardanti attività gestite o patrociniate dallo stesso e/o da altre Autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per legge, nonché all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali, comunque prive di rilevanza economica, utilizzando gli impianti a tal fine destinati.

Articolo 19 – Impianti delle affissioni

1. Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto e nello stato in cui si trovano.
2. Il concessionario si impegna a:
 - a. riconsegnare alla scadenza del contratto, in stato di buona manutenzione, gli impianti di proprietà comunale;
 - b. provvedere per tutta la durata del contratto, a propria cura e spese, alla manutenzione degli impianti e alla sostituzione di quelli in cattivo stato, così da garantire efficienza, sicurezza e decoro della città;
 - c. provvedere, a proprie spese, alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado e alla loro sostituzione con altri nuovi;
 - d. installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che il Comune decidesse, in ossequio a norme legislative e/o regolamentari, di posizionare nel territorio comunale.
3. Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza della concessione, di proprietà del comune senza che il concessionario possa vantare alcun corrispettivo.
4. Il concessionario risponde dei danni causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle affissioni, lasciandone indenne e sollevato il comune.

Articolo 20 – Recupero dell'evasione

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione nei tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, il concessionario è obbligato a effettuare, anche per le occupazioni e le pubblicità a carattere temporaneo, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo a emettere gli atti necessari per il recupero dell'evasione, avendo cura di applicare la normativa prevista.

Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto

1. Considerata la particolare natura dell'attività, a ogni effetto servizio pubblico, è vietata al concessionario la cessione, anche in modo temporaneo, del contratto.
2. L'inosservanza del presente divieto provocherà, dimostrato l'evento stesso, la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.
3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al

soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Articolo 22 – Adempimenti relativi alla scadenza della concessione

1. Entro la scadenza della concessione, al concessionario uscente incombe l'obbligo di procedere al recupero degli importi rimasti da esigere relativi al periodo della sua gestione, rendendone conto al Comune nei modi e nelle forme previste dal presente capitolato.
2. Gli atti impositivi dovranno essere emessi e notificati entro il termine di scadenza della concessione.
3. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
4. Per quei debiti per i quali non sia stato possibile emettere e/o notificare avviso di accertamento, il concessionario, in ogni caso, dovrà consegnare al Comune o al concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per l'adozione delle procedure conseguenti.
5. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al Comune o al concessionario subentrante tutta la documentazione inerente la sua gestione, con esclusione della documentazione che non sia tenuto a custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge.
6. Il riversamento completo dei dati (archivio contribuenti, oggetti di imposta e ogni altro dato e notizia utile) relativi alla gestione effettuata dal concessionario al termine del periodo di concessione, sugli applicativi in uso al Comune e al concessionario subentrante, sarà a spese e cura del concessionario uscente.

Articolo 23 – Coordinamento, vigilanza e controlli

1. Il concessionario, nella gestione del servizio, opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. L'ufficio tributi curerà i rapporti con il concessionario, svolgendo funzioni di indirizzo e sovrintenderà alla gestione, vigilando sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle vigenti norme di legge, regolamentari e di capitolato.
3. Il Comune, tramite il dirigente dell'ufficio tributi o altro funzionario delegato dallo stesso, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni e dettare indirizzi in merito all'affidamento della concessione.
4. Il concessionario è tenuto, pertanto, a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti.
5. Eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario mediante posta elettronica certificata, il quale potrà rispondere entro quindici giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito.
6. Successivamente, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e

- i provvedimenti che riterrà adeguati.
7. Il Concessionario dovrà inviare al Comune una relazione annuale sull'attività svolta, indicando, in particolare, le somme accertate, le somme da riscuotere, le somme riscosse, le somme non riscosse, le procedure coattive avviate, le quote inesigibili, i discarichi e i rimborsi riconosciuti, debitamente motivati.
 8. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi; oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo i termini e le modalità di legge.

Articolo 24 – Penali

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del dirigente dell'ufficio tributi, nell'importo, modalità e termini sotto riportati:
 - a. per la mancata assunzione del servizio entro la data fissata: Euro 500,00= per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo il concessionario decade e il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento);
 - b. per sospensione ingiustificata del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore: Euro 500,00= per ogni giorno di sospensione (dopo cinque giorni di ritardo il concessionario decade e il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento);
 - c. per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 22, comma 6, del presente capitolato, il concessionario è passibile della penale di euro 5.000,00=;
 - d. per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi riportati dal capitolato stesso o dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il concessionario è passibile della penalità fino a euro 1.000,00= elevabili al doppio in caso di recidiva.
2. Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del concessionario. Resta salva la facoltà dell'Ente di agire anche per la risoluzione del contratto ex articoli 1453 e 1455 del codice civile.
3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 10% per rimborsi di oneri di carattere generale.
4. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la garanzia fideiussoria e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti e uffici attinenti al servizio stesso.
5. Il dirigente dell'ufficio tributi, o suo delegato, è incaricato dell'accertamento delle inadempienze.
6. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'articolo 23 del presente capitolato.

7. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
8. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
9. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla garanzia fideiussoria. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.

Articolo 25 – Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:
 - a. per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - b. per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato;
 - c. per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - d. per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
1. In caso di decadenza del concessionario, il Comune ha il diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio, avvalendosi del personale del concessionario già addetto al servizio.
2. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
3. Il Comune procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
4. Il Comune, inoltre, procede all'incameramento della garanzia fideiussoria o si rivale, mediante trattenuta, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti; inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.
5. Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dalla garanzia fideiussoria e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti del concessionario inadempiente.
6. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.

Articolo 26 – Revoca della concessione e clausole di risoluzione

1. È facoltà del Comune revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario, da parte del Responsabile dell'esecuzione, di una formale comunicazione, a mezzo PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Comune di Beinasco prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

3. Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC, delle inadempienze al concessionario e assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Il Comune si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del concessionario.
4. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dal concessionario nell'offerta tecnica, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
5. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati, risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a) applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale;
 - b) danno all'immagine del Comune;
 - c) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - d) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale per reati connessi all'attività professionale del concessionario;
 - f) se il concessionario, nell'esecuzione del servizio, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità dello stesso o il perseguimento dei risultati prefissati;
 - g) se si verifica l'inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - h) violazione del divieto di cui all'articolo 21 del presente capitolato;
 - i) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - j) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - k) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Beinasco", estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario.
6. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al concessionario e come grave illecito professionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concessionario.
7. L'Ente si riserva di risolvere parzialmente o integralmente l'affidamento al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed

efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, il concessionario non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all'aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative alle entrate oggetto del presente disciplinare, nonché per l'eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.

Articolo 27 – Variazioni e prestazioni aggiuntive

1. Ai sensi e nei limiti fissati dall'articolo 175, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale, di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti al servizio prestato, alle stesse condizioni contrattuali e nei casi e nei modi previsti dal predetto articolo 175.
2. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, qualora consentito dalla vigente normativa, nell'arco di durata della concessione, la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziandone le condizioni economiche e organizzative.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una convenzione CONSIP avente parametri prezzo – qualità più convenienti per il Comune rispetto a quelli del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di risolvere lo stesso, alle condizioni stabilite nel presente capitolato.

Articolo 28 – Stipulazione del contratto

1. L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nelle modalità di legge, alla data e nel luogo fissati dal Comune.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
 - a. perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano la gestione del servizio;
 - b. accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
3. Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali; il Comune rimarrà vincolato dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
4. Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale obbligo, il Comune può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento causato dalla mancata sottoscrizione del contratto e aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 29 – Spese contrattuali

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo

svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, comprese tutte le spese contrattuali.

2. Il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico informatico.

Articolo 30 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Beinasco, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il concessionario che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della sua rendicontazione, e delle attività a esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente

necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

5. I diritti che concessionario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, il concessionario ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Beinasco, Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 Beinasco.
7. Con la sottoscrizione del contratto di concessione l'interessato esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.
8. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
9. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.
2. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto della concessione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 32 - Controversie

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Torino.
2. Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi della clausola compromissoria. Le



controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i corrispettivi.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e agli atti approvati dal Comune di Beinasco e relativi alle entrate oggetto della concessione.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, le disposizioni del presente capitolato si intendono automaticamente adeguate.